

**Relazione alla legge che introduce modifiche alle**  
**Legge 30 luglio 2009 n. 104**  
**(legge sulle rogatorie internazionali in materia penale)**

Con la legge 30 luglio 2009 n. 104, che fa seguito alla ratifica - avvenuta in data 4 marzo 2009 - della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale conclusa a Strasburgo il 20 aprile 1959, la Repubblica di San Marino si è dotata di un valido strumento normativo al fine di rendere concreta ed efficace l'assistenza giudiziaria in materia penale così come richiesto nell'ambito degli organismi internazionali a cui il nostro Stato aderisce.

Per soddisfare le sempre più frequenti esigenze di collaborazione giudiziaria penale fra gli Stati, strumento indispensabile per fronteggiare fenomeni criminosi sempre più complessi, si ritiene opportuno modificare alcune disposizioni della legge 30 luglio 2009 n. 104 al fine di rendere ancora più efficace l'assistenza giudiziaria in materia penale prestata dalla nostra Repubblica nell'ambito delle rogatorie provenienti dall'estero.

Si è quindi prevista l'abrogazione del comma secondo dell'articolo 13 della legge, il quale sancisce la natura di sequestro del provvedimento del Commissario della Legge con cui si dispone l'acquisizione di copia di documentazione. A seguito di tale abrogazione la superiore acquisizione non

dovrà più considerarsi sequestro, venendo così meno per tale provvedimento del Commissario della Legge, l'obbligo di notifica. Il decreto di exequatur del Commissario della Legge che dispone tali acquisizioni, sarà comunque oggetto di ulteriore controllo da parte del Procuratore del Fisco nell'ambito del ricorso per legittimità ai sensi dell'art. 30 della legge.

E' stata prevista l'introduzione di un secondo comma all'art. 16 della legge (che ha così cambiato anche titolo), per far sì che l'esecuzione della domanda d'assistenza meglio possa rispondere ai bisogni dello Stato richiedente, consentendo la presenza nel nostro territorio dei magistrati della causa dello Stato richiedente o di magistrati dagli stessi delegati.

Le forze di polizia dello Stato richiedente non possono assistere all'esecuzione della rogatoria.

Al fine di velocizzare i tempi dell'assistenza giudiziaria, si è provveduto ad eliminare la possibilità di reclamo al Giudice delle Appellazioni Penali avverso i decreti di exequatur che dispongono misure coercitive, garantendo comunque la possibilità di ricorso per motivi di legittimità al Giudice per la Terza Istanza Penale, riducendo il termine per la sua proposizione dagli attuali trenta a dieci giorni, in linea con quanto già previsto per gli altri ricorsi nell'ambito delle rogatorie passive.

Si è poi dovuta adattare da un punto di vista formale la normativa prevista in materia di rogatorie attive al fine di evitare che le modifiche proposte nei ricorsi previsti nell'ambito delle rogatorie passive producano effetti anche

nell'ambito delle rogatorie attive (art. 35).